

15/03/2017

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

Sommario

NEWS	2
1.1 Il Decreto Mezzogiorno è legge	2
1.2 Sabatini-ter Modulo di domanda e Guida	2
1.3 Milleproroghe in Gazzetta	3
1.4 Sisma-bonus operativo Decreto firmato	3
1.5 Grandi progetti R&S e Horizon 2020 Contributo da versare per accesso alle garanzie	4
1.6 Dichiarazione Iva con mini proroga	5
1.7 Enti no profit e revisione legale Chiarimenti MEF	6
1.8 Unioni civili nel 730/2017	7
1.9 Phishing. Agenzia delle Entrate: cestinare le mail	7
1.10 Tobin tax Dichiarazione prorogata	8
1.11 Consolidato salvo con trasferimento di partecipazione	8
1.12 Legge di delegazione europea 2016 Market abuse	9
1.13 Principato di Monaco Scambio di informazioni in Gazzetta	11
1.14 Notifica atti fiscali via Pec Modello	12
1.15 Lotta all'evasione con liste selettive	12
1.16 Precompilata Opposizione all'invio dei dati sanitari	14
1.17 Nella fusione eterogenea tassate le riserve di utili nell'esercizio successivo	15
1.18 Dogane. Istanza necessaria per il luogo approvato a import/export	15
1.19 Nuove check list bilanci 2016	16
1.20 Ebook con Iva ordinaria	17
1.21 Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) Chi è affidabile è premiato	18
1.22 Entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale dei libri sociali	19
1.23 Modifiche agli allegati della Tobin tax	20
1.24 Conversione automatica da Srl a capitale ridotto in Srl semplificata	20
1.25 Omesso versamento ritenute non punibile se si paga prima del giudicato	21
1.26 Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione	22
1.27 Patent box anche per l'aggiornamento del software	24
1.28 Neo residenti Flat tax solo sui redditi esteri	27
1.29 Ristrutturazioni edilizie Guida con novità 2017	25
1.30 Sabatini-ter Nuovo elenco dei beni agevolati	25
1.31 Sabatini-ter Revoca parziale per vendita	29
1.32 Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo	30

1.33 Sì al bonus R&S per progetti a favore di terzi	28
1.34 Cratere sismico aquilano Utilizzo del conto corrente vincolato	29
1.35 Sentenze favorevoli al contribuente Decreto in GU	30
GUIDA PRATICA	32
Bonus Sud 2017 rafforzato: per le PMI sconti fiscali fino al 45%	35



NEWS

1.1 Il Decreto Mezzogiorno è legge

E' stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge n. 18 del 27 febbraio 2017, di conversione del decreto Mezzogiorno (DI 243/2016).

Le disposizioni normative che modificano il DI n. 243/2016, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale.

Nello specifico, la legge n. 18/2017 potenzia il credito d'imposta per il Sud e ne modifica la modalità di determinazione.

Le novità valgono per le nuove istanze di adesione che verranno presentate a partire dal 1° marzo 2017.

1.2 Sabatini-ter Modulo di domanda e Guida

Dal 1° marzo le imprese che hanno acquistato beni strumentali possono inviare la domanda per fruire del contributo maggiorato della Sabatini-ter per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Gli step della Sabatini-ter

E' con il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 22 dicembre 2016, n. 7814, che è stato dato il via alla riapertura, dal 2 gennaio 2017, dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

La successiva circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande per fruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, sugli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, mentre il decreto del 16 febbraio 2017, n. 811, ha indicato il 1° marzo come data di inizio per la presentazione delle domande in parola.

Modulo di domanda e Guida

Il MiSE ha messo a disposizione una pagina web dedicata alla presentazione delle domande specificando che l'impresa interessata, dal 1° marzo 2017, deve scaricare e compilare in formato elettronico l'apposito Modulo di domanda – release 4.0 e sottoscriverlo con firma digitale.

Come specificato nell'apposita “Guida alla compilazione del modulo di domanda” occorre poi procedere alle operazioni di verifica e chiusura del modulo e, dopo aver apposto la firma digitale, dovrà essere inviato, esclusivamente utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

1.3 Milleproroghe in Gazzetta

È stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 14 della “Gazzetta Ufficiale” n. 49 del 28 febbraio 2017, la legge n. 19 del 27 febbraio 2017, di conversione del Milleproroghe (DI 244/2016). In Gazzetta anche il Testo coordinato.

La legge reca la proroga e la definizione di termini e la proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

Si ricorda che, essendo già in vigore, sono reintrodotti da subito gli obblighi dichiarativi relativamente agli acquisti di beni e servizi intracomunitari (Intra-2).

1.4 Sisma-bonus operativo Decreto firmato

Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha firmato il decreto che consente di avviare progettazioni e pratiche edilizie ai fini della messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico, nell'ambito del più ampio progetto di Casa Italia.

È pubblicato sul sito del Mit ed è già efficace (dal 1° marzo 2017).

Il decreto ministeriale e le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, danno il via al “Sismabonus”, l'incentivo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per la diminuzione del rischio sismico degli edifici.

Definite anche le modalità di asseverazione: parte lo sconto

Le Linee Guida permettono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

Il decreto in oggetto – protocollo 58 del 28 febbraio 2017 - fissa anche le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi.

Sismabonus in breve

Per accedere allo sconto fiscale della detrazione Irpef/Ires:

- il proprietario di un immobile in zona di rischio 1, 2 o 3 (quasi tutto il territorio italiano) incarica un professionista di valutare la situazione esistente e di stimare la classe di rischio;
- il professionista progetta un intervento di messa in sicurezza, stimando il miglioramento possibile;
- il professionista assevera i nuovi valori di rischio, ottenuti grazie agli interventi.

L'incremento conseguito darà diritto ad uno sconto fiscale, con tetto massimo di spesa pari a 96mila euro l'anno per ogni unità immobiliare:

- del 50%, se non si ottengono variazioni di classe;
- del 70%, con il miglioramento di una classe;
- dell'80% se le classi guadagnate sono due.

Le parti comuni dei condomini hanno uno sconto extra pari al 5%.

Le detrazioni potranno essere fruite in cinque anni.

È esteso alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio.

È stabilizzato per 5 anni: 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2021.

Riguarda gli immobili adibiti ad abitazioni, seconde case e ad attività produttive (per i capannoni è prevista una procedura agevolata).

Ai condomini è consentita la cessione del credito ai fornitori se non può sostenere la spesa (è atteso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le regole).

1.5 Grandi progetti R&S e Horizon 2020 Contributo da versare per accesso alle garanzie

Il ministero dello Sviluppo Economico, con due distinti decreti direttoriali del 27 febbraio 2017, determina, con riferimento ai bandi Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-2020 e Horizon 2020 PON I&C 2014-2020, la misura e modalità di versamento del contributo per l’accesso allo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Horizon 2020 - PON I&C 2014-20

Le imprese che intendono richiedere l’anticipazione del finanziamento agevolato di cui all’articolo 10, comma 3, decreto 1° giugno 2016 - bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20 - avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso articolo, devono versare al relativo fondo una quota pari al 3,09 per cento dell’anticipazione richiesta.

Tale quota, spiega il decreto del 27 febbraio 2017, è commisurata all’anticipazione richiesta del finanziamento concesso, viene trattenuta dal ministero nel momento in cui viene richiesta l’anticipazione e non viene restituita.

Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo - PON I&C 2014-2020

Il decreto del 27 febbraio 2017 stabilisce che le imprese interessate a richiedere l’anticipazione del finanziamento agevolato di cui all’articolo 11, comma 2, decreto 1° giugno 2016, relativo al bando Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo da finanziare con le risorse del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, sono tenute, per avvalersi dello strumento di garanzia, a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,94 per cento dell’anticipazione richiesta.

1.6 Dichiarazione Iva con mini proroga

Tre giorni in più ai contribuenti per la presentazione della dichiarazione Iva 2017.

Come si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2017, il giorno 28 febbraio “sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle



dichiarazioni”.

Considerato che il 28 febbraio era l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017, relativa all'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate informa che saranno considerate tempestive le dichiarazioni che perverranno entro il giorno 3 marzo 2017.

Tolleranza senza sanzioni

Tutti coloro che presenteranno la dichiarazione annuale Iva entro il nuovo termine di tolleranza del 3 marzo non incorreranno in sanzioni. Le sanzioni per ritardata presentazione si applicheranno solo alle dichiarazioni trasmesse a partire dal 4 marzo.

Analogamente coloro che si sono resi conto di aver commesso degli errori, hanno tre giorni di tempo per presentare una dichiarazione correttiva nei termini e apportare le relative correzioni senza dover ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa pagando le relative sanzioni: ciò anche se lo slittamento del termine è legato ad una tolleranza concessa dall'Agenzia per un errore di funzionamento del sistema.

Comunque il maggiore termine può ora essere un'occasione per correggere alcuni quadri particolari come, per esempio, il quadro VF, VL e VG.

Facendo riferimento all'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98 che considera valide a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione della sanzione per il ritardo (da 250 a 2.000 euro, riducibile a un decimo del minimo attraverso il ravvedimento operoso) e, invece, considera omesse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni, per quanto riguarda le dichiarazioni annuali Iva 2017, queste possono essere validamente presentate fino al 29 maggio 2017.

I professionisti

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, sottolinea che l'Agenzia ha tenuto conto delle segnalazioni che la categoria ha tempestivamente comunicato.

Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, invece, considera la mini proroga “essenziale perché il sito dell'Agenzia si era bloccato proprio il giorno della scadenza. Siamo soddisfatti perché è stato dato seguito alle nostre segnalazioni. Resta ora il problema della proroga tramite comunicato stampa di un termine di scadenza stabilito da una norma. Ma sono sicura che sarà posto rimedio a livello legislativo onde evitare l'insorgere di contenzioso”.

1.7 Enti no profit e revisione legale Chiarimenti MEF

A seguito di un quesito posto dall'Associazione italiana allevatori al MEF, circa il corretto comportamento che deve tenere un ente la cui attività è regolata da uno statuto che contempla la revisione legale del bilancio, il Dicastero si pronuncia sulla disciplina della revisione legale dei conti applicabile agli enti associativi dotati di personalità giuridica.

Nello specifico, il quesito poneva due problematiche distinte: quella sul controllo interno, svolto da un apposito organo, e quello del controllo esterno, affidato ad soggetto terzo, con l'ulteriore richiesta relativa all'ipotesi in cui lo statuto indichi o meno determinate disposizioni legislative per lo sviluppo dell'attività di revisione.

Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia, nella nota del 28 febbraio 2017, precisa che nel caso in cui lo statuto dell'ente associativo con personalità giuridica preveda lo svolgimento della revisione, l'incarico una volta conferito deve rispettare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Revisione legale come per le società di capitali

Pertanto, con riferimento alla revisione legale, il MEF specifica che le stesse regole che valgono per le società di capitali per le quali la revisione legale è obbligatoria, valgono anche per l'ente associativo dotato di personalità giuridica, se ci si riferisce al piano dei controlli svolti da un organo interno.

Quindi, se lo statuto dell'ente rinvia alle disposizioni specifiche del Dlgs 39/2010 (come modificato dal Dlgs 135/2016) devono essere rispettate tutte le regole che si riferiscono al conferimento dell'incarico, alle modalità per il suo svolgimento, alle tecniche da applicare, alle responsabilità connesse all'incarico, al sistema sanzionatorio e tutte le altre fasi dell'attività.

A simili considerazioni si giunge anche in assenza di specifiche previsioni statutarie. Per analogia con le società di capitali, infatti, in caso di silenzio dello statuto si rende necessario applicare le disposizioni applicabili alle società di capitali, se ci si riferisce al piano dei controlli svolti da un organo interno, mentre con riferimento ai controlli eseguiti da un organo esterno,

la suddetta attività non coincide necessariamente con la revisione legale, ma è possibile il conferimento di incarichi di natura diversa.

Incarico affidato a terzi

Il MEF, con riferimento ai controlli eseguiti da organo esterno anche in assenza di previsioni statutarie, evidenzia come il revisore di un ente non profit non svolge un'attività coincidente con quella di revisione legale, di cui al dlgs 39/2010, ma esercita controlli ulteriori e in parte coincidenti con quelli del collegio sindacale, di cui all'art. 2403 c.c..

A questo punto però è necessario valutare attentamente il rapporto costi-benefici in quanto a fronte di una maggiore affidabilità dei terzi nei confronti del bilancio, l'ente potrebbe caricarsi di oneri anche piuttosto rilevanti.

1.8 Unioni civili nel 730/2017

L'Agenzia delle Entrate apporta modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2017, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017, per correggere alcuni errori materiali.

La più significativa:

b) a pagina 9, dopo il paragrafo “cosa c'è di nuovo”, è aggiunta la frase: “In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.”

Dunque entrano nel modello, con il provvedimento n. 42414 del 1° marzo 2017, le unioni civili (Legge 20 maggio 2016, n. 76).

Le altre novità spaziano dalla riduzione del 50% dell'IMU per gli immobili in comodato ai parenti di primo grado, all'agevolazione per i lavoratori impatriati, nonché alla detrazione per i redditi da pensione.

1.9 Phishing. Agenzia delle Entrate: cestinare le mail

Il phishing, la truffa su Internet effettuata da malintenzionati che si fingono un ente affidabile in una comunicazione digitale e tentano di ingannare convincendo a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, è reato. Questa attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale basata sull'invio massivo di messaggi di posta elettronica fraudolenti che imitano, nell'aspetto e nel contenuto, messaggi legittimi di fornitori di servizi, richiede di fornire informazioni riservate come il numero della carta di credito o la password per accedere ad un determinato servizio ed è perpetrata usando la posta elettronica, ma non mancano casi simili che sfruttano altri mezzi, quali i messaggi SMS.

Ebbene, puntualmente (appena a giugno 2016 era circolata una mail di analogo contenuto), il tentativo di truffa colpisce i cittadini che stanno ricevendo messaggi di posta elettronica apparentemente provenienti da uffici dell'Agenzia delle Entrate, contenenti riferimenti e numeri telefonici reali. Vi è indicato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 ed è annunciato che, laddove non venga estinto, si provvederà al prelievo su conto corrente.

L'Amministrazione finanziaria, in un comunicato stampa del 2 marzo 2017, avvisa che non si tratta di comunicazioni ufficiali ed invita a non tener conto delle richieste, a non aprire gli allegati e a cestinare l'email ricevuta.

1.10 Tobin tax Dichiarazione prorogata

A seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi, il termine per l'invio della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) per il 2016 è prorogato al 31 maggio 2017.

Lo slittamento è contenuto nel provvedimento con cui l'agenzia delle Entrate modifica le specifiche tecniche - approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017 - per la trasmissione telematica della dichiarazione per l'anno 2016.

La novità nel modello

Il provvedimento delle Entrate n. 42770 del 2 marzo 2017, rende noto che nel modello FTT, per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), la compilazione di alcuni campi della sezione III diviene facoltativa.

Ciò poiché nel 2016 gli intermediari non hanno tenuto memoria dei dati richiesti, ora resi facoltativi, visto che neanche i tracciati del registro tenuto dagli stessi li contemplano.

1.11 Consolidato salvo con trasferimento di partecipazione

Non vi è interruzione del regime della tassazione di gruppo (consolidato fiscale nazionale) in caso di trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 25 del 2 marzo 2017, con la quale viene chiarito il venire meno dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società consolidate, a seguito dell'approvazione dell'articolo 6 del Dlgs n. 147/2015, cosiddetto decreto internazionalizzazione. Ciò anche se il caso esaminato riguarda un consolidato già in essere al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore della modifica normativa.

Parere istante

L'istante – un gruppo bancario francese quotato alla borsa di Parigi che opera in Italia tramite una stabile organizzazione italiana con sede a Milano – vuole sapere se con l'entrata in vigore del decreto internazionalizzazione:

- la fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione di una società del gruppo (la Gamma S.p.A., le cui azioni o quote erano sempre incluse nel patrimonio della stabile organizzazione) incida sulla continuazione del regime del consolidato fiscale nazionale con la predetta società controllata e, quindi, se si verifichino gli effetti dell'interruzione del consolidato fiscale;
- trovino applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina del consolidato fiscale, per cui l'istante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate la suddetta fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione in Gamma S.p.A..

L'Agenzia conferma: il consolidato persiste

Ripercorrendo l'evoluzione normativa apportata dal decreto internazionalizzazione, l'Agenzia delle Entrate - nella risoluzione n. 25/E/2017 - conferma che il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma Spa dalla stabile organizzazione italiana alla casa madre non è di ostacolo alla prosecuzione del consolidato fiscale nazionale con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante).

Infatti, non sussistendo più l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante (Alfa) delle partecipazioni nelle società consolidate/da consolidare, il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre non è di ostacolo alla prosecuzione del consolidato tra Alfa e Gamma.

Il principio vale anche per i consolidati fiscali nazionali già in essere alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015.

Infine, non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e non mutando il perimetro di consolidamento, il trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre non va necessariamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

1.12 Legge di delegazione europea 2016 Market abuse

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 marzo 2017 su proposta del Presidente Gentiloni, ha dato il via libera ad un disegno di legge che delega il Governo al recepimento di 25 direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti UE, indicando in alcuni casi specifici principi e criteri direttivi.

In particolare, tra le misure più importanti rientrate all'interno della cosiddetta Legge di delegazione europea 2016, che sono destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo alcuni aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani, si segnalano:

- interventi di maggiore protezione dei consumatori che acquistano prodotti finanziari e assicurazioni a cui si vuol garantire più informazione e trasparenza;
- maggiore privacy per i cittadini nelle indagini preliminari;
- misure che aiutano la lotta al terrorismo con la possibilità di poter ottenere dalle compagnie aeree i dati sui passeggeri;
- potenziamento delle norme sul marchio Ue per aiutare l'Europa nello sviluppo dei prodotti (disciplina dei marchi d'impresa);
- adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abuso di mercato).

Market abuse e indici strumenti finanziari

Uno specifico pacchetto di misure, da attuare attraverso decreti legislativi, riguarda proprio il mercato finanziario.

Alcune di esse vanno ad integrare l'insieme di norme già introdotte dal regolamento UE 596/2014 che riguardano il cosiddetto "Mar" (Market abuse regulation), che disciplina la materia degli abusi di mercato e le contromisure per prevenirli.

Tra queste misure aggiuntive, la previsione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazioni delle disposizioni del "Mar" e la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive e potenziali del regolamento sul Market abuse.

Come si legge nella relazione illustrativa allegata al Ddl, la delega dovrà "almeno contenere gli interventi richiesti ai Paesi membri" dall'articolo 39 del regolamento Ue, quali: la previsione delle sanzioni e le altre misure che la Consob dovrà adottare in caso di violazioni del "Mar" e la "creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione delle violazioni effettive e potenziali".

Al fine di tutelare soprattutto i clienti delle banche sono previste misure per la completa attuazione del regolamento Ue 2016/1011 sugli indici di riferimento usati negli strumenti finanziari (come per esempio il Libor o l'Euribor) o per misurare la performance dei fondi di investimento.

Tra le norme più importanti, quella che prevede l'obbligo per le banche di valutare



l'adeguatezza dei parametri utilizzati prima di concludere qualsiasi contratto finanziario (ad esempio i mutui) con un cliente e di avvisare la clientela in caso di inadeguatezza.

Sicurezza anti terrorismo

Per migliorare la sicurezza in termini di anti terrorismo si prevede il recepimento della direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Pnr). I vettori aerei saranno obbligati a fornire alle autorità dei Paesi membri i dati Pnr per i voli in arrivo/partenza dalla Ue. La direttiva consentirà il trasferimento dei dati anche dei voli intra-Ue, con la creazione presso il Ministero dell'Interno di una Unità d'informazione sui passeggeri per gestire questo patrimonio informativo.

Disciplina dei marchi

Per meglio armonizzare gli ordinamenti dei Paesi Ue sulla materia dei marchi, è previsto il recepimento di un'altra direttiva, che ha il fine di potenziare gli strumenti per il definitivo decollo del "marchio Ue", rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale.

Così, entro i prossimi sette anni, i Paesi Ue dovranno superare le disparità delle loro normative nazionali, estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio e introducendo una nuova procedura amministrativa per la decadenza o la nullità dei marchi.

1.13 Principato di Monaco Scambio di informazioni in Gazzetta

E' stato pubblicato, sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 52 del 3 marzo 2017, il comunicato del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che indica l'entrata in vigore, in conformità al suo art. 13, comma 1, il 4 febbraio 2017 dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

"Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016".

L'accordo

Il Principato è tenuto a dare corso alle richieste dell'Amministrazione finanziaria italiana non potendo più opporre il segreto bancario.

Come quello con la Svizzera e il Liechtenstein, l'accordo ha dimezzato le annualità accertabili ai fini del rientro.

Oggetto delle richieste può anche essere un conto chiuso dopo il 2 marzo 2015 o quello che, dopo tale data, è stato sostanzialmente svuotato, ossia quando il saldo è portato sotto a 15.000 euro.

Si ricorda che Monaco ha aderito al sistema di scambio automatico di informazioni dei conti finanziari predisposto dall'OCSE con decorrenza dal periodo d'imposta 2017. Dunque, il primo scambio automatico sarà entro il 30 settembre 2018.

1.14 Notifica atti fiscali via Pec Modello

Anche i soggetti non obbligati ad attivare la casella di Posta elettronica certificata (Pec) possono richiedere, tramite apposito modello, di ricevere presso il proprio indirizzo Pec avvisi ed altri atti notificati dall'agenzia delle Entrate.

Con provvedimento prot. 44027 del 3 marzo 2017 l'agenzia delle Entrate ha diffuso il modello, con relative istruzioni, che i contribuenti devono inviare per comunicare i dati relativi all'indirizzo Pec per la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle entrate che per legge devono essere notificati.

Per comunicare le variazioni o la revoca dell'indirizzo Pec va utilizzato il medesimo modello.

Dal 1° luglio 2017 l'indirizzo Pec comunicato potrà essere utilizzato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti da inviare al contribuente.

Soggetti ammessi ad utilizzare il modello

Ai seguenti soggetti è consentito avvalersi del modello approvato:

- persone fisiche residenti e non residenti;
- soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio associazioni, enti non commerciali)

non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Presentazione del modello

La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici Fisconline o Entratel; il provvedimento del 3 marzo 2017 specifica che le modalità di trasmissione saranno stabilite con un successivo provvedimento.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando l'apposito software messo a disposizione gratuitamente dalle Entrate.

1.15 Lotta all'evasione con liste selettive

Al fine di consentire la formazione delle liste selettive per i necessari controlli sulle attività finanziarie e gli investimenti detenuti all'estero da cittadini italiani, il Decreto fiscale (DL

193/2016), ha modificato l'articolo 83, comma 17-bis, DI 112/2008, prevedendo che i Comuni debbano inviare all'Agenzia delle Entrate i dati di coloro che chiedono l'iscrizione all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) entro i sei mesi successivi alla richiesta.

A regime, l'acquisizione di tali dati avverrà direttamente attraverso l'Anpr, ossia l'Anagrafe

nazionale della popolazione residente, che andrà a sostituire le attuali Anagrafi tenute dai Comuni.

Lo stesso DI fiscale, nel riaprire i termini per la cosiddetta collaborazione volontaria, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, sia adottato un provvedimento del Direttore delle Entrate che disciplini le modalità di comunicazione dei suddetti dati e definisca i criteri per la formazione di liste selettive.

Modalità transitoria di comunicazione

Tuttavia, visto che al momento l'Anpr non è ancora operativo, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per garantire l'operatività delle disposizioni antievasione ed evitare di introdurre ulteriori adempimenti in capo alle amministrazioni interessate.

A tal fine, la Direttrice Orlandi ha emanato il provvedimento n. 43999 del 3 marzo 2017 con il quale – in via transitoria e fino alla completa attuazione del piano Anpr – si prevede che le modalità di trasmissione dei dati di coloro che richiedono l'iscrizione all'Aire siano quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Interno, che già assicurano l'accesso ai dati contenuti nell'Aire centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l'iscrizione.

Liste selettive

Il provvedimento del 3 marzo 2017, inoltre, con riferimento alla formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti finanziari esteri non dichiarati, definisce i principali elementi posti a base dell'attività di analisi del rischio con riferimento ai suddetti contribuenti.

In particolare, i controlli saranno indirizzati nei confronti dei soggetti che richiedono l'iscrizione all'Aire, ma che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia.

Per la formazione delle liste selettive, l'Agenzia utilizzerà 13 tipologie di elementi, che sono gli stessi già in uso nella prassi da diversi anni per contestare le false residenze.

I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive sono i seguenti:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di una partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Cu e con il modello 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

Questi elementi/ criteri potranno essere valutati singolarmente oppure in combinazione tra loro. Nelle liste selettive saranno inclusi quei soggetti rispetto ai quali risulteranno presenti uno o più degli elementi sopra indicati.

1.16 Precompilata Opposizione all'invio dei dati sanitari

I contribuenti hanno tempo fino al 9 marzo 2017 per opporsi all'invio delle informazioni riguardanti le spese sanitarie del 2016 all'agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il sistema della precompilata prevede che alcuni soggetti inviino al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate: si tratta delle aziende ospedaliere e sanitarie locali, degli istituti di ricovero, delle farmacie pubbliche e private, dei medici chirurghi e odontoiatri, delle parafarmacie, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli ottici.

Opposizione tramite il Sistema tessera sanitaria

A seguito dello spostamento della data per la trasmissione dei dati, portato al 9 febbraio 2017, anche il termine a disposizione dei contribuenti per comunicare la propria opposizione ha subito lo slittamento al 9 marzo.

La volontà di non rendere disponibile i dati sanitari del 2016 va espressa attraverso il sito del Sistema tessera sanitaria e non più usando il modello che era stato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il diniego all'invio dei dati avviene selezionando le singole voci che si vogliono escludere.

In ogni caso, le prestazioni oggetto di opposizione possono sempre essere inserite, se possiedono i requisiti per la detrazione, nella dichiarazione in sede di integrazione/modifica della precompilata.

1.17 Nella fusione eterogenea tassate le riserve di utili nell'esercizio successivo

L'agenzia delle Entrate è chiamata a fornire indicazioni, su richiesta di un contribuente, sul trattamento fiscale da applicare alla riserva da rivalutazione (D.L. 29/11/2008 n. 185) presente

nel patrimonio netto di una società che si occupa solo di gestione di beni immobili e che una fondazione intende incorporare.

L'istante fa presente che il saldo attivo di rivalutazione, che ha permesso la costituzione del fondo di riserva da rivalutazione, presente nel bilancio, non è stato affrancato: quindi la riserva in sospensione di imposta, in caso di distribuzione ai soci, concorrerebbe a formare il reddito ai fini Ires della società e del socio, in quanto dividendo.

Parere delle Entrate: riserve di utili tassate nell'esercizio successivo a quello di trasformazione

Nel caso prospettato, l'operazione di fusione che si intende effettuare prevede che un ente non commerciale – una fondazione – incorpori una società di capitali la quale diventerà un ente non commerciale, con la conseguenza che la stessa deve soggiacere anche alle norme fiscali previste in materia di trasformazione eterogenea.

La trasformazione in argomento non porterebbe alla tassazione in capo ai soci delle riserve di utili (incluse quelle in sospensione d'imposta) solo qualora il soggetto trasformato, ossia la fondazione incorporante, svolga anche un'attività commerciale, in quanto in questo caso può essere previsto che le riserve siano utilizzate a copertura delle perdite d'esercizio.

Nella fattispecie presentata, pone in evidenza la risoluzione n. 27 del 7 marzo 2017 dell'agenzia delle Entrate, poiché l'ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non esercita attività commerciale, deve ritenersi che la riserva in sospensione di imposta sia da tassare in capo alla incorporata, in quanto destinata a finalità estranea alla sua attività, mentre per la fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d'imposta) nell'esercizio successivo a quello di trasformazione (lettera b), comma 1, secondo periodo, articolo 171 TUIR).

1.18 Dogane. Istanza necessaria per il luogo approvato a import/export

Ai soggetti autorizzati alla domiciliazione o alla semplificata transito e ai soggetti non autorizzati che intendono operare in un "luogo approvato" ad import ed export, l'Agenzia delle Dogane impone di produrre la relativa istanza presso l'Ufficio territorialmente competente.

Import/Export

La domanda va presentata – spiega la circolare 6 marzo 2017, prot. 27517 RU, con oggetto le novità introdotte al Codice Doganale dell'Unione (CDU) e le istruzioni operative a decorrere

dal 1° maggio 2016 - in relazione al luogo ove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente.

Se presentata da un Centro di assistenza doganale (Cad), essa va indirizzata anche alla Direzione interregionale/regionale/interprovinciale (che danno avvio all'istruttoria). In questo ed in tutti gli altri casi in cui l'istanza viene presentata da soggetti diversi da titolari di

autorizzazioni, è necessario che venga corredata da elementi che giustifichino l'utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l'occasionalità.

Il procedimento per il rilascio dell'approvazione dei luoghi deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Dal 1° maggio 2016, è questa la nuova procedura di dichiarazione «normale presso luoghi autorizzati» adottata dalle Dogane.

Export

Per la presentazione in luogo diverso dalla dogana di merci unionali destinate all'export, il luogo deve essere idoneo all'effettuazione dei controlli doganali.

L'istanza per l'approvazione del luogo all'export può essere prodotta da:

- dichiaranti che effettuino con continuità operazioni di esportazione presso il luogo da approvare, purché posseggano il titolo giuridico per l'utilizzo del luogo per la presentazione delle merci;
- titolari di depositi doganali e di magazzini di temporanea custodia società di gestione di nodi logistici che mettono a disposizione dei dichiaranti spazi per l'effettuazione dei controlli doganali.

1.19 Nuove check list bilanci 2016

Stanno per essere pubblicate sul sito web di Assirevi (Associazione italiana revisori contabili) le liste di controllo relative a bilanci di esercizio e consolidati, che recepiscono le rilevanti novità introdotte dal Dlgs 139/15 e che sono state integrate dai principi contabili emanati dall'Oic.

Pertanto, le imprese che, per la prima volta, stanno applicando ai bilanci relativi al 2016 le novità in questione possono avere un importante strumento di ausilio.

I redattori dei bilanci e coloro che si occupano della revisione legale dei conti avranno, infatti, a disposizione delle checklist, in formato word, utili per la predisposizione dei conti di esercizio e consolidati. Apposite indicazioni saranno presenti anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, in modo tale che i redattori di tali bilanci possono usare solo la parte di loro interesse.

Come sono strutturate le checklist

La checklist si presenta sotto forma di domanda; si inizia con un quesito specifico, corredato dai riferimenti legislativi e interpretativi, a cui fa seguito una risposta che può essere del tipo: «sì», «no», «non applicabile oppure non obbligatoria».

Ogni risposta negativa dovrebbe essere accompagnata da un'esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l'aspetto è stato esaminato.

Alcune novità riguardano l'informativa che deve essere fornita nella nota integrativa, dato che molte volte le imprese incontrano delle difficoltà proprio nel collegare le disposizioni con il relativo e specifico obbligo d'informativa.

Per esempio, infatti, nella nota integrativa devono essere riportate anche le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis del Codice civile e dal principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati, proprio sugli strumenti finanziari derivati la cui iscrizione in bilancio non risulta molto agevole soprattutto per quanto riguarda l'efficacia della loro copertura.

Relativamente allo schema di conto economico, vi sono numerosi "memo" che ricordano la corretta redazione dello stesso, come per esempio, quello che ricorda che per gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri deve prevalere la classificazione per natura dei costi.

1.20 Ebook con Iva ordinaria

La Corte di giustizia Ue boccia la mini Iva sui prodotti editoriali dematerializzati, ribadendo che la fornitura di libri digitali trasmessi per via elettronica costituisce una prestazione di servizi da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto ordinaria.

Lo si apprende dalla sentenza relativa alla causa C-390/15, depositata il 7 marzo 2017, a seguito di un procedimento promosso dalla Corte costituzionale polacca, su iniziativa di un difensore civico che aveva chiesto di dichiarare non conforme alla costituzione le disposizioni nazionali che escludono l'applicazione dell'Iva ridotta sulle pubblicazioni editoriali trasmesse per via elettronica.

Nessuna disparità di trattamento

Con la pronuncia del 7 marzo 2017, invece, la Corte Ue vuole confermare la validità della norma dell'ordinamento europeo (nello specifico l'articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE) e ribadire come la stessa prevalga sul diritto interno degli Stati membri che, come nel caso specifico della Francia, prima, e dell'Italia, dopo, hanno esteso l'aliquota Iva ridotta anche alle forniture di libri digitali in formato elettronico, ovvero agli ebook.

La motivazione sottostante a tale decisione di volere diffondere la cultura attraverso la vendita di libri stampati sembra, infatti, non sottostare anche nel caso di vendita di libri su supporti informatici,

Pertanto, i giudici europei, pur ritenendo le due operazioni effettivamente comparabili tra loro, considerano giustificata la differenza di trattamento, in quanto collegata a un scopo legittimo e in quanto la misura che introduce la disparità è proporzionata a tale scopo. Nello specifico, l'esclusione dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica deve essere collegata alla particolare disciplina Iva per il commercio elettronico, che necessita di norme semplici e uniformi e di conseguenza di una tassazione Iva unitaria

che eviti ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri o meno nella categoria dei servizi ad aliquota Iva agevolata.

Ne deriva che in assenza di una normativa esplicita al riguardo (si resta in attesa di una Direttiva UE), la fornitura di libri elettronici è da considerarsi come una prestazione di servizi che deve essere assoggettata ad aliquota Iva ordinaria. Al momento, sottolinea la Corte, il diverso regime agevolato previsto per le cessioni di libri stampati, o comunque riprodotti su qualsiasi supporto fisico, che scontano l'aliquota ridotta, concretizza una disparità di trattamento di prodotti comparabili, che però è giustificata da esigenze di certezza del diritto e di semplificazione.

1.21 Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) Chi è affidabile è premiato

Sono stati presentati dalla Sose alla Commissione degli esperti i risultati della sperimentazione sui nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), che sostituiranno gli studi di settore.

A differenza dello studio di settore, che valuta un ricavo presunto il cui scostamento dal dichiarato potrebbe essere oggetto di accertamento presuntivo, l'Isa rileva il grado di affidabilità: un livello sufficientemente alto di affidabilità/compliance potrà garantire l'accesso alla premialità.

I primi 70 Indici saranno approvati entro dicembre e gli altri 80 nel 2018.

Nella fase sperimentale si applicheranno su 8 settori economici:

- commercio all'ingrosso di macchine utensili – M84U;
- commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori M05U;
- amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici – K16U;
- attività degli studi di ingegneria – K02U;
- fabbricazioni di calzature, parti e accessori – D08U;
- produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria – D12U;
- manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori G31U;
- servizi di ristorazione commerciale - G36U.

Cosa sono gli Isa

Con la nuova metodologia statistico-economica basata sugli indicatori sintetici di affidabilità sarà stabilito, in base ai comportamenti fiscali dei contribuenti, il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10.

Agevolazioni tributarie per i “virtuosi”

In attesa di definizione del regime premiale per i virtuosi, con decreto Mef, molti dei vantaggi si concentreranno nell'ambito degli accertamenti: un anno in meno per i controlli, l'esclusione

dagli “induttivi” e una soglia più alta (30%) per l'applicazione del redditometro, accertamenti bancari in ultima analisi.

Consulenza aziendale nel cassetto fiscale

Il database che contiene gli indici sarà a disposizione anche nel cassetto fiscale del contribuente.

Tre utili funzionalità:

- “Report di audit e benchmark”, in cui l'impresa potrà ricevere gratuitamente una consulenza aziendale con l'analisi dei modelli di business relativi alle imprese o alle categorie professionali dello stesso settore di appartenenza, al fine di verificare il grado di efficienza ed efficacia della propria gestione aziendale;
- “Report economico di settore”, vi si troverà il posizionamento del proprio settore (se il settore di appartenenza ha un valore Isa inferiore rispetto al soggetto interessato, per questo la fedeltà fiscale è garantita);
- possibilità di inserire annotazioni aggiuntive, cause e giustificativi utilizzati dalle imprese dello stesso settore per giustificare lo scostamento rispetto a Gerico.

1.22 Entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale dei libri sociali

Il 16 marzo 2017 scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. L'importo dovuto dipende dall'ammontare del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017, e va versato, utilizzando il Modello F24 in modalità telematica. Le società che si sono costituite dopo il primo gennaio 2017, devono effettuare il versamento tramite il bollettino di c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

Sono interessati al versamento le società di capitali, tra cui le S.p.a., le S.r.l. e le S.a.p.a, non devono invece versare la tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. Queste

comunque devono numerare e bollare i libri e i registri e devono, comunque, versare la relativa tassa di concessione governativa (67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine).

1.23 Modifiche agli allegati della Tobin tax

Il provvedimento prot. 47944 del 9 marzo 2017 dell'agenzia delle Entrate apporta variazioni agli allegati 5, 7 ed 8 del precedente provvedimento del 18 luglio 2013 recante adempimenti dichiarativi, modalità di versamento, relativi obblighi strumentali e modalità di rimborso della Tobin tax.

Le modifiche ai prospetti

Dal documento agenziale del 9 marzo emerge che subiscono modifiche, per consentire una più efficiente gestione del tributo:

- il Prospetto sintetico delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2013 – Allegato 5;
- i tracciati record per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax - Allegato 7;
- il Prospetto analitico delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2013 – Allegato 8.

L'imposta

L'imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di Stabilità 2013 e si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

Termine di presentazione modello Ftt differito

Con il recente provvedimento del 2 marzo 2017 l'agenzia delle Entrate ha disposto lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (modello Ftt), anno 2016, dal 31 marzo al 31 maggio 2017.

1.24 Conversione automatica da Srl a capitale ridotto in Srl semplificata

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera circolare n. 132263/2016 indirizzata alle camere di commercio, offre indicazioni operative sulla riqualificazione delle Società a

responsabilità limitata a capitale ridotto come Società a responsabilità limitata semplificata.

La lettera circolare n. 132263/2016 richiama la disposizione in base alla quale:

“Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono qualificate a responsabilità limitata semplificata”.

Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione normativa, il Mise informa che la società informatica del sistema camerale (Infocamere) ha predisposto un servizio di conversione automatica.

Modalità operative per la conversione automatica

Pertanto, le vecchie Srl a capitale ridotto non devono attivarsi per la loro conversione in Srl semplificate, potendo ottenere in maniera automatica la nuova indicazione grazie al servizio di

Infocamere.

Le modalità operative per ottenere la conversione automatica prevedono una procedura che implica:

- la sostituzione del dato “forma giuridica”, riportato in certificato, da “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” a “società a responsabilità limitata semplificata”;
- l'inserimento d'ufficio nell'elenco cronologico degli eventi iscritti, disponibile da certificato, del testo “Modifica d'ufficio – SRL a capitale ridotto qualificata in società a responsabilità limitata semplificata (articolo 9, comma 15, DI 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013).

La suddetta procedura di conversione automatica non riguarda, però, la modifica del dato “denominazione”, risultante da certificato, né dell'atto costitutivo/statuto depositato.

Il Mise ritiene, quindi, opportuno che, in occasione delle prime modifiche statutarie, le società si attivino per cambiare anche la loro denominazione, sia a livello di statuto che di certificato Registro Imprese.

Inoltre, sempre secondo il Ministero, a “riqualificazione avvenuta” è opportuno che le camere di commercio provvedano ad inviare un messaggio informativo tramite PEC alle società interessate, per metterle a conoscenza della modifica apportata.

1.25 Omesso versamento ritenute non punibile se si paga prima del giudicato

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 158/2015, il contribuente che ha omesso di pagare le ritenute deve considerarsi non punibile qualora provveda a sanare il debito prima della conclusione del processo.

L'importante pronuncia arriva dalla Corte di cassazione – quarta sezione penale, sentenza n. 11417 del 9 marzo 2017, che ha accolto il ricorso di un imprenditore che si era visto negare dal giudice di merito la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e pertanto aveva adito la Suprema corte.

La difesa del contribuente sosteneva che, nel corso del processo, è stato modificato l'articolo 13 del decreto 74/2000 nel senso che non deve considerarsi punibile il reato qualora avvenga il pagamento integrale dell'imposta omessa entro l'apertura del dibattimento.

Esatto invocare lo jus superveniens

La Corte ha accolto le doglianze del ricorrente ritenendo fondato il motivo di ricorso nel punto in cui richiama lo jus superveniens in merito alla causa di non punibilità ex articolo 13 del decreto 74/2000, introdotta dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 158/2015.

In ordine a tale causa di non punibilità, la recente sentenza n. 40314/2016 ha affermato che questa è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 158/2015, anche per le ipotesi in cui era già aperto il dibattimento.

La giurisprudenza quindi ritiene che la modifica normativa ha attribuito all'integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, dlgs 74 del 2000, efficacia estintiva e non più soltanto attenuante.

Pur se la causa estintiva della punibilità ha come limite la dichiarazione di apertura del dibattimento, la più ampia efficacia attribuita alla fattispecie comporta, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del dlgs 158/2015, l'obbligo di parificare gli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.

Per il principio di uguaglianza, il pagamento del debito tributario ha efficacia estintiva "sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del dlgs 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato".

Poiché risulta pacifico, nel caso in questione, che il ricorrente ha effettuato il pagamento integrale degli importi dovuti nei termini previsti dall'art. 13, dlgs 74 del 2000, deve riconoscersi l'esistenza dalla causa di non punibilità del reato.

1.26 Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione

L'articolo 7-quater, comma 24, del DI 193/2016 - collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 - sancisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma l'applicazione di una sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un apposito codice tributo per il versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" della suddetta sanzione.

La risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017 istituisce il seguente codice tributo:

"1511" denominato "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzione per mancata comunicazione di proroga o di risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".

In sede di compilazione del modello F24, all'interno della sezione "contribuente" devono essere indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo "63", da indicare nel campo "codice identificativo".

Codici tributo per comunicazioni Sisma 2012

Con altra risoluzione del 10 marzo 2017 – la n. 31/E – l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, qualora si intenda pagare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.



Nello specifico, sono istituiti, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, i codici tributo per consentire agli stessi di utilizzare il credito d'imposta a loro spettante ai fini del pagamento degli importi contenuti nelle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, Dpr n. 600/1973.

In particolare si tratta dei codici:

“906C” (imposta)

“907C” (interessi);

“908C” (sanzioni).

I contribuenti destinatari delle comunicazioni ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 possono utilizzare i nuovi codici tributo nel caso in cui intendano versare solamente una quota dell'importo totale richiesto.

Nel modello F24, i suddetti codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento indicati nella comunicazione.

1.27 Patent box anche per l'aggiornamento del software

Arrivano dalle Entrate chiarimenti sulla corretta individuazione delle “tipologie di utilizzo” che possono rientrare nell'agevolazione “patent box”.

Patent box

E' il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto con l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Alle “Tipologie di utilizzo agevolabili” pensa l'articolo 7 del decreto Patent Box (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015), che fornisce le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all'utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l'utilizzo diretto dalla concessione in uso.

Beni immateriali agevolabili

Con la risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017, l'agenzia delle Entrate spiega che per essere agevolabile l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright debba sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.

Pertanto, nell'agevolazione:

- rientrano, fermo restando l'obbligatorietà di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo, le attività di concessione in uso del prodotto se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software (come definito dalla circolare 11/E del 7 aprile 2016);
- non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l'attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. "secondo livello", il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud ecc. (non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale).

1.28 Neo residenti Flat tax solo sui redditi esteri

I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all'opzione prevista dall'art 24-bis del TUIR ("flat tax"), pagheranno un'imposta di 100mila euro

esclusivamente sui redditi prodotti all'estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

A ribadirlo, a precisazione di alcuni titoli apparsi sui media, l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 9 marzo 2017.

Si ricorda che l'agevolazione ha il fine di attrarre in Italia persone fisiche ad alto reddito.

È rivolta, dunque, agli stranieri con un alto patrimonio che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, a cui è proposta la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata.

Si possono includere i propri familiari (assoggettati a un'ulteriore imposta sostitutiva di 25mila euro ciascuno).

A regolare il regime agevolativo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 47060 dell'8 marzo 2017. Reca le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

1.29 Ristrutturazioni edilizie Guida con novità 2017

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, come ogni anno, la guida sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La nuova versione aggiornata al mese di febbraio 2017, che si trova nella sezione "L'Agenzia Informa" del sito web, si è resa necessaria per adeguare le informazioni contenute nella guida alle novità sul tema introdotte dalla Legge di bilancio 2017. In essa trovano spazio anche le più recenti indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate su modalità e adempimenti necessari per richiedere il beneficio fiscale.

Si tratta, infatti, di un pratico vademecum con le regole e le modalità da seguire per poter accedere alle detrazioni spettanti quando si fanno lavori dentro casa o sulle parti comuni condominiali, oppure per beneficiare delle nuove regole per gli interventi antisismici.

Tra le principali novità segnalate nella guida, proprio la proroga per tutto l'anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie e le nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

1.30 Sabatini-ter Nuovo elenco dei beni agevolati

Sono state apportate modifiche alla disciplina della Sabatini-ter.

In particolare, la circolare n. 22504 del 9 marzo 2017 del ministero dello Sviluppo Economico effettua variazioni alle precedenti circolari nn. 14036 del 15/2 e 17677 del 24/2 del 2017,

recanti modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi della Nuova Sabatini.

Cosa è cambiato

E' stato sostituito l'allegato 6/A alla circolare n. 17677/2017, contenente l'elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%. La modifica ha effetto dal 10 marzo; per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della circolare n. 22504, il riferimento rimane all'elenco dei beni di cui all'allegato 6/A della circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017.

Il nuovo punto 8.7 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 ora prevede che l'accesso alle agevolazioni, con riferimento al limite delle spese ammissibili, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non possa

avvenire per progetti con spese superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore ad un milione di euro per beneficiario e per anno.

1.31 Sabatini-ter Revoca parziale per vendita

L'Agenzia delle Entrate interviene, con risoluzione n. 29/2017, a fornire chiarimenti sulle cause di revoca previste dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - articolo 18, DL n. 91/2014 - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

L'istante, che esercita attività di noleggio di autoveicoli, fa presente di aver acquisito nel 2014 un carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica mediante contratto di locazione finanziaria ed ora intende riscattare l'intero bene (carrello e attrezzatura magnetica) ma vendere all'estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore.

Per l'acquisto del bene completo l'istante ha beneficiato, nel 2015, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e vuole conoscere dall'Agenzia delle entrate se la vendita all'estero del solo carrello elevatore può comportare o meno la revoca del beneficio anche per la parte relativa al valore dell'attrezzatura magnetica.

Per le Entrate: revoca se la vendita del bene avviene entro il quarto anno dall'investimento

L'amministrazione finanziaria ricorda che secondo l'articolo 18 del DL 91/2014 - Decreto Competitività - ai soggetti titolari di reddito di impresa spetta un credito di imposta, pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ("fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.").

Chiarimenti in ordine al beneficio sono stati resi con circolare n. 5/2015, la quale ha precisato che rientrano nell'agevolazione anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quale prevede l'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda le cause di revoca dell'agevolazione, viene specificato che se il trasferimento del bene oggetto di investimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato si ha la perdita del beneficio.

Quindi, nel caso prospettato dall'istante, poiché la vendita all'estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, si produce la revoca del credito d'imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore.

Nel caso in cui, prosegue la risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, la quota di credito d'imposta relativa al carrello elevatore venduto fosse stata già utilizzata, il contribuente ha l'obbligo di restituirla entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca dell'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, la quota di credito relativa all'attrezzatura magnetica, che sarà posta su un altro carrello elevatore di proprietà dell'istante, non dovrà essere restituita a patto che rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma, in primo luogo che sia compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

1.32 Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo

Il 10 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato cinque decreti legislativi di attuazione delle misure necessarie per introdurre nel nostro ordinamento alcune direttive e regolamenti europei. Tra essi il Dlgs che attua la direttiva UE 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Si ricorda che la citata direttiva europea punta a rafforzare lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.

Con il sì del Cdm al decreto attuativo, quindi, anche in Italia lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri diviene definitivo, al fine di favorire la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile. Questa pratica, infatti, è molto nociva in quanto riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, limitando così le risorse a disposizione degli Stati membri per politiche fiscali orientate alla crescita.

Rafforzato lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi

Nello specifico, come si legge nel comunicato stampa n. 16 del CdM, il decreto attuativo prevede lo scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali comunitarie interessate dei seguenti tax ruling:

- accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- accordi preventivi conclusi nell'ambito del regime speciale del Patent box;

- pareri resi su istanze di interpello ordinario, se aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
- pareri resi su istanze di interpello nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con riflesso internazionale;
- pareri resi su interPELLI sui nuovi investimenti con riflesso internazionale;
- accordi relativi alla fissazione dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento;
- accordi relativi all'attribuzione di utili o di perdite alla stabile organizzazione.

Come detto l'obiettivo di questo scambio automatico dei dati sui patti fiscali preventivi è quello di favorire la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile.

1.33 Sì al bonus R&S per progetti a favore di terzi

Bonus per ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di progetti di ricerca commissionati nell'interesse di terzi. Questa la conclusione della risoluzione n. 32/E/2017 con la quale l'Agenzia delle Entrate risponde all'istanza di interpello sollevata da un'associazione di cooperative, che commissiona ad un ente di ricerca l'esecuzione di alcuni progetti attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate.

Spese sostenute per la realizzazione di progetti di R&S a favore di terzi

L'associazione istante specifica che - in base al contratto stipulato con l'ente di ricerca – ha commissionato alcuni progetti di ricerca nell'interesse delle proprie associate, precisando, quindi, che non intende utilizzare direttamente i risultati dell'attività di ricerca.

Infatti, i risultati dei suddetti progetti di R&S sono stati destinati a favore di una delle cooperative, che è subentrata in seguito in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, e che ha anche proceduto con il pagamento delle spese relative a questi progetti.

Agevolazione riconosciuta indipendentemente dalla modalità di commissione

Nella risoluzione n. 32/E del 10 marzo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito il parere del competente ministero dello Sviluppo economico circa l'ammissibilità dei progetti in questione al credito d'imposta in R&S, riconosce che le suddette spese commissionate a terzi

rientrano tra le categorie di costi eleggibili connessi allo svolgimento delle attività di R&S, di cui all'articolo 3 del DI 145/2013 e successive modifiche.

Secondo l'Agenzia, infatti, non rileva la modalità di commissione dell'attività di ricerca.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, non ha alcuna rilevanza la modalità che è stata utilizzata per commissionare l'attività di ricerca stessa. Ciò che rileva per il riconoscimento del Bonus è unicamente la conformità dei progetti di ricerca ai requisiti che danno diritto all'accesso all'agevolazione introdotta con il DL n. 145/2013.

Ne deriva che i costi sostenuti dalla società cooperativa beneficiaria dell'attività di ricerca rientrano tra quelli ammessi al beneficio. Si ricorda, infine, che in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 è ora possibile fruire dell'agevolazione nella misura del 50%.

1.34 Cratere sismico aquilano Utilizzo del conto corrente vincolato

Con riferimento alle agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto 14 ottobre 2015 e la circolare n. 37630 del 21 aprile 2016.

Tali provvedimenti hanno previsto che le quote di contributo a fondo perduto, riguardanti le spese di acquisto dei beni di investimento, possono essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.

Con circolare n. 23584 del 13 marzo 2017, il MiSE indica i termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati.

Erogazioni dell'agevolazione: in base a fatture d'acquisto non quietanzate

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate sulla base delle richieste SAL presentate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso, il cui importo corrisponde alle percentuali indicate nella misura agevolativa.

Il beneficiario, per quanto riguarda le spese di acquisizione dei beni d'investimento, può scegliere tra due modalità di erogazione delle agevolazioni:

- in base a fatture d'acquisto non quietanzate;
- per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazioni a titolo di anticipazione.

L'erogazione in base alle fatture d'acquisto non quietanzate richiede che le agevolazioni siano erogate prima che il beneficiario abbia pagato i fornitori e che il beneficiario apra un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata.

Modalità per l'erogazione

La circolare n. 23584/2017 informa che il beneficiario, per ottenere l'erogazione, deve presentare richiesta di erogazione SAL compilando, in formato digitale, la modulistica disponibile nel sito di invitalia.it, utilizzando la procedura informatica relativa alla misura agevolativa presente nello stesso sito.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, Invitalia dopo aver effettuato le necessarie verifiche comunica nel più breve tempo possibile, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmette l'elenco dei pagamenti da effettuare.

La circolare MiSE specifica anche le formalità da esperire al termine dell'investimento per la chiusura del conto corrente vincolato.

1.35 Sentenze favorevoli al contribuente Decreto in GU

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 60 del 13 marzo è stato pubblicato il decreto MEF n. 22 del 6 febbraio 2017 sulle garanzie per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del

contribuente in attuazione del comma 2 dell'articolo 69 del Dlgs n. 546/1992. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il prossimo 28 marzo.

Il decreto va a colmare il vuoto normativo che si era venuto a creare dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2016, del Dlgs n. 156/2015 di riforma del processo tributario. Il citato decreto legislativo, pur introducendo l'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, consentendo a quest'ultimo di ottenere il pagamento dei rimborsi a seguito di sentenza anche prima della formazione del giudicato, mancava, però, di un requisito base per l'esecutività immediata delle stesse sentenze, rinviando il tutto ad un decreto ministeriale.

Il tanto atteso provvedimento finalmente è arrivato, pertanto, ora, è regolata la possibilità per il giudice di subordinare il pagamento delle somme a favore del contribuente alla prestazione di apposita garanzia.

Garanzie richieste per il pagamento di somme superiori a 10mila euro

Il decreto n. 22/2017 disciplina i principali contenuti della garanzia alla quale i giudici tributari potranno subordinare il pagamento di somme superiori a 10 mila euro, in esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (Dlgs n. 546/1992).


Le tipologie di garanzie ammesse sono i titoli di stato, le fidejussioni bancarie e quelle assicurative, a cui il nuovo decreto aggiunge:

- per le piccole e medie imprese, la possibilità di rilasciare le garanzie tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui alla legge n. 317/1991;
- per i gruppi di imprese con patrimonio consolidato superiore a 250 milioni, la possibilità che la garanzia possa essere rilasciata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o della controllante così come definite nell'articolo 2359 del codice civile.

Tale garanzia deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, mentre se è stata rilasciata a seguito di provvedimenti di sospensione, deve avere ad oggetto l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, sempre comprensiva di interessi.

Durata della garanzia

L'articolo 2 del decreto n. 22/2017 sancisce che la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo. Viene, inoltre, stabilito che la garanzia prestata cessa nel caso in cui il giudice del grado successivo di giudizio, ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione di alcuna garanzia.



GUIDA PRATICA

Bonus Sud 2017 rafforzato: per le PMI sconti fiscali fino al 45%

Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Mezzogiorno (DL n. 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno) diventano ufficiali le modifiche apportate alla disciplina del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno**.

Con la pubblicazione - in "GU" n. 49 del 28 febbraio 2017 - della legge di conversione n. 18/2017 trovano, di fatto, attuazione le modifiche al **Bonus Sud**, che prevedono:

- il potenziamento delle misure di aiuto (aumento aliquote);
- una nuova modalità di calcolo del credito d'imposta (allargamento base imponibile);
- nuovi limiti massimi di costo ammissibile all'agevolazione per ogni progetto d'investimento;
- la possibilità di cumulo con gli aiuti "*de minimis*" e con altri aiuti di Stato.

Normativa di riferimento

Il Bonus Sud è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98-108, Legge n. 208/2015), ed è valido per il **periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019**; il beneficio è connesso ad un progetto di investimento iniziale, relativo all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

L'agevolazione non si applica a quanti operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture

energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.

La legge di conversione del decreto Mezzogiorno ha modificato i commi 98, 101, 102 e 105 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 e le **novità** entrano **in vigore dal 1° marzo 2017** (giorno successivo alla pubblicazione ufficiale).

Credito d'imposta potenziato: aumento aliquote agevolative

L'aumento del credito d'imposta per gli investimenti strutturali nelle regioni del Sud è definitivo. Con l'approvazione della legge di conversione, gli importi del credito d'imposta del Bonus Sud variano sulla base delle dimensioni dell'azienda, salendo:

- al **45%** per le piccole imprese,
- al **35%** per le medie imprese,

- al **25%** per le grandi imprese.

In precedenza le aliquote erano le seguenti: una misura massima del 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

Ciò significa che le imprese più piccole, verso le quali si destina un'importante quota del bonus, potranno godere dell'agevolazione per un importo pari quasi alla metà di quanto speso per l'acquisto di beni strumentali.

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

N.B. - Il credito d'imposta così maggiorato riguarderà, come il precedente, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, e per la prima volta anche la Sardegna.

Infatti, la regione **Sardegna è stata inclusa** nel novero delle regioni ammesse alla deroga prevista alla disciplina degli aiuti di stato in quanto regione "*ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione*".

Tetti di investimento agevolabili: raddoppiano i massimali

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 7-quater del DI 243/2016 convertito, il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati ad ammodernamenti di strutture nelle regioni del Sud Italia è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento.

I nuovi tetti di investimento agevolabili risultano così incrementati:



- 3 milioni di euro per le piccole imprese (dal precedente 1,5 milioni di euro),
- 10 milioni di euro per le medie imprese (dai 5 milioni di euro precedenti).

N.B. - L'aumento punta ad incoraggiare le Pmi con potenzialità di sviluppo e che abbiano progetti di crescita, che vogliano acquistare, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi da destinare a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili.

Per le grandi imprese, invece, il massimale resta a 15 milioni di euro.

L'allargamento complessivo non comporta lo stanziamento di nuovi fondi, ma rientra in quelli finanziati nella legge di Bilancio di quest'anno, pari a 617 milioni di euro.

Calcolo del credito d'imposta

Allo stesso tempo, si allarga anche la base imponibile su cui calcolare l'agevolazione.

N.B. - Il credito d'imposta spettante è ora determinato applicando la percentuale di aiuto al costo complessivo dei beni.

E' stata soppressa la disposizione in base alla quale la quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

Pertanto, d'ora in poi, **cambia la metodologia di calcolo per la determinazione del credito d'imposta**: il **bonus** dovrà essere calcolato non più al netto, ma **al lordo degli ammortamenti già concessi per l'acquisto di beni strumentali**.

Una modifica questa considerata necessaria per favorire anche le aziende, che hanno fatto investimenti negli anni precedenti in beni strumentali, il cui ammortamento è ancora in corso.

N.B. - Tutte queste novità valgono per le nuove istanze che verranno presentate a partire dal 1° marzo 2017.

Cumulabilità con altri aiuti

E' stabilito che il **credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Infatti, è stato soppresso il comma 102 che prevedeva esplicitamente il divieto di cumulo: *"Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio"*.

Rideterminazione credito d'imposta

Infine, con l'articolo 7-quater della legge di conversione viene modificato il comma 105 della Stabilità 2016, che disciplina i casi in cui il credito eventualmente già concesso e indebitamente utilizzato viene rideterminato, con conseguente versamento entro i termini del saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce il ricalcolo.

In altri termini è soppressa la disposizione secondo la quale, se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, il credito d'imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione, e viene riversato entro i termini del saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce il ricalcolo.

N.B. - Il credito d'imposta si applica anche ai beni acquisiti in locazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che venga esercitato il riscatto.

Modello per la fruizione del bonus

Per usufruire del **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, le imprese devono utilizzare un apposito **modello** approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 24/03/2016).

Il modello è disponibile sul sito dell'Amministrazione Finanziaria.

Esso è composto:

- dall'informativa sul trattamento dei dati personali,
- dai riquadri contenenti i dati dell'impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione,
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
- dagli impegni assunti con la sottoscrizione,
- dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta,
- dal quadro B, riguardante i dati della struttura produttiva,
- dal quadro C, in cui è inserito l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

La richiesta dovrà specificare anche la tipologia di investimento da implementare, distinguendolo, ad esempio, come "nuovo stabilimento", "ampliamento", "cambiamento" o "diversificazione" del processo produttivo.

La comunicazione va presentata all'Agenzia esclusivamente **in via telematica**, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019.



La trasmissione avviene utilizzando il **software** denominato “Creditoinvestimentisud” reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata appositamente ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.

N.B. - Il beneficiario può utilizzare il bonus maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Se l’importo del credito d’imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni, risulta superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, il relativo modello F24 è scartato.

Norme e prassi

Decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016

Legge n. 18 del 27 febbraio 2017